

## **Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (LSIT)**

### **Norme tecniche per apparecchi a gas<sup>1</sup>**

Visto l'articolo 4a della legge federale del 19 marzo 1976 (modificata il 18 giugno 1993) sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (RS 819.I), le norme menzionate nell'allegato sono designate come norme tecniche atte a concretizzare i requisiti essenziali di sicurezza e di salute per apparecchi a gas ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza del 12 giugno 1995 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (RS 819.II). Si tratta a tale proposito di norme armonizzate a livello europeo emanate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) su mandato della Commissione delle Comunità europee e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS).

Gli elenchi dei titoli delle norme tecniche designate dalla SECO e i relativi testi sono ottenibili presso l'Associazione svizzera di normalizzazione, Divisione switec, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.

9 gennaio 2007

SECO – Direzione del lavoro  
Installazioni e apparecchi tecnici:  
Marcel Berthoud

<sup>1</sup> Vedi anche FF 1995 III 1236, 1996 I 328, 1996 III 126, 1996 V 403, 1997 IV 442, 1999 8561, 2000 5303, 2001 3710, 2002 2375, 2003 4658 5293 6345, 2004 896 2272, 2005 856 3888, 2006 1788 3648 5691 8763

## Norme tecniche per apparecchi a gas

Numero	Titolo	Norma sostituita	Riferimento alla Gazzetta uff. - CE
EN 297/A2/AC	Caldaie di riscaldamento centralizzato alimentate a combustibili gassosi – Caldaie di tipo B11 e B11BS equipaggiate con bruciatore atmosferico, con portata termica nominale minore o uguale a 70 kW – Modifica A2-AC	2006/C 296/10	EN 297/A2/AC
EN 303-3/A2/AC	Caldaie per riscaldamento – Parte 3: Caldaie a gas per riscaldamento trale – Assemblaggio di corpo caldaia con bruciatore ad aria soffiata – Modifica A2-AC	2006/C 296/10	EN 303-3/A2/AC
EN 13836	Caldaie a gas per riscaldamento centrale – Caldaie di tipo B di portata termica nominale maggiore di 300 kW ma non maggiore di 1000 kW	2006/C 296/10	EN 13836